

## **Dottori Commercialisti Revisori contabili**

dott. Roberto Bozzo

In collaborazione con

dott. Luca Leone  
dott. Giovanni Beniscelli  
dott. Marco Mortara Crovetto  
dott.ssa Loredana Leoncini

## **Controllo di gestione**

V b di Valter Barbasio

## **Avvocati**

avv. Dante Mirengi  
avv. Raffaella Femia

## **Consulente del lavoro**

dott. Raffaele Cosentino

## **Elaborazione Dati**

AL.CA. dati di Mimmo Tringale

---

## **Informative e news per la clientela di studio – DICEMBRE 2014**

---

Le *news* di dicembre

Pagamento compensi amministratori

Versamento dell'acconto Iva per l'anno 2014

Mancato versamento dell'Iva, Riflessi penali

Inventario di magazzino di fine anno

Adempimenti per l'auto in uso promiscuo al dipendente

Opzione per il regime della c.d. "piccola" trasparenza

Variazione della scelta di utilizzo del credito Iva trimestrale anche oltre il termine di presentazione del modello Tr

Dichiarazione tardiva dei redditi per il periodo d'imposta 2013

L'agente può richiedere l'applicazione di una ritenuta Irpef ridotta sulle proprie provvigioni

Istanza per l'allungamento o la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese entro il 31 dicembre 2014

Obbligo di tracciabilità per ogni operazione nella filiera del trasporto merci su strada

## **I formulari operativi**

---

*Fac-simile* per la sollecitazione del consenso all'opzione per il regime fiscale di trasparenza

*Fac-simile* per la risposta del socio sull'opzione per il regime fiscale di trasparenza (indispensabile e da conservare)

*Fac-simile* di richiesta di ritenuta in forma ridotta da inviare a cura degli intermediari

---

## Informative e news per la clientela di studio

### ESPORTAZIONI

#### **Chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'art.8, co.1 lett.b) del d.P.R. n.633/72**

L'Agenzia delle Entrate, preso atto dell'indirizzo della Corte europea di cui alla sentenza causa C-563/12 del 19 dicembre 2013, ha ammesso che il regime di non imponibilità, proprio delle esportazioni, si applica sia quando il bene viene esportato entro i 90 giorni, ma il cedente ne acquisisce la prova oltre il termine dei 30 giorni previsto per eseguire la regolarizzazione, sia quando il bene esce dal territorio comunitario dopo il decorso del termine di 90 giorni, purché sia acquisita la prova dell'avvenuta esportazione. Viene, inoltre, ammessa la recuperabilità dell'Iva nel frattempo versata in sede di regolarizzazione, alternativamente mediante l'emissione di una nota di variazione ex art.26, co.2 d.P.R. n.633/72, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta l'esportazione, oppure mediante istanza di rimborso ai sensi dell'art.21 D.Lgs. n.546/92, entro il termine di 2 anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto del rimborso. Infine, il contribuente può persino esimersi dal versamento dell'imposta, qualora la merce risulti esportata oltre i 90 giorni ma, comunque, entro i 30 giorni previsti ai fini della regolarizzazione e riesca a procurarsi prova dell'avvenuta esportazione.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.98, 10/11/2014)

### AGEVOLAZIONI

#### **Disciplinati i voucher per la digitalizzazione delle imprese**

L'agevolazione consiste nel finanziamento a fondo perduto, tramite voucher di importo non superiore a 10.000 euro, nel rispetto degli aiuti "de minimis", al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese, per l'acquisto di *software*, *hardware* o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e ultralarga. L'obiettivo è sostenere l'acquisto di *software*, *hardware* o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale; la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro; lo sviluppo di soluzioni di e-commerce; la connettività a banda larga e ultralarga; il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili; la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle imprese.

(Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto 23/09/2014, G.U. n.269 del 19/11/2014)

### ASSOCIAZIONI

#### **Tracciabilità delle movimentazioni di associazioni senza fini di lucro e pro-loco**

L'Agenzia delle Entrate ha affermato che l'obbligo previsto ex art.25, co.5 L. n.133/99, in tema di tracciabilità delle movimentazioni finanziarie di società e associazioni sportive dilettantistiche, si rende applicabile anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni *pro-loco*. L'Agenzia delle Entrate invoca la sussistenza di un chiaro collegamento tra tale obbligo e la possibilità di continuare ad applicare il regime forfettario concesso dalla citata legge, ampliandone tuttavia l'ambito di soggezione non solo ai soggetti che in concreto abbiano esercitato l'opzione per il regime forfettario, ma anche a coloro che ne siano solo potenziali destinatari. Inoltre, qualora vengano meno nel corso dell'anno i presupposti per il regime speciale, l'applicazione del regime ordinario dovrà avvenire a decorrere dal mese successivo a quello in cui sono venuti meno i requisiti, secondo le regole generali previste in caso di superamento del limite annuo di ricavi consentito per la permanenza nel regime agevolato.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.102, 19/11/2014)

## IMPOSTA DI BOLLO

### **Approvato il modello per la dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in maniera virtuale**

Poste italiane, banche, imprese di assicurazioni e altre società ed enti finanziari, autorizzati al pagamento dell'imposta di bollo virtuale sugli atti emessi durante l'anno solare hanno a disposizione il nuovo modello di dichiarazione da trasmettere, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle Entrate. Infatti, dal 1° gennaio 2015, gli utenti che hanno ottenuto il via libera per assolvere l'imposta in modalità virtuale, dovranno presentare la dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e dei documenti emessi nell'anno precedente, distinti per voce di tariffa, servendosi dei servizi telematici offerti dall'Agenzia e utilizzando il modello approvato. Lo stesso modello, che consente l'immediata lettura degli elementi utili per la liquidazione definitiva dell'imposta, vale anche per le dichiarazioni consuntive e le rinunce all'autorizzazione, nei casi di operazioni straordinarie, e per effettuare eventuali modifiche delle dichiarazioni già presentate. È stato comunque previsto un periodo transitorio, che va dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, durante il quale, in caso di rinuncia all'autorizzazione, anche a seguito di operazioni straordinarie, le dichiarazioni devono essere presentate in formato cartaceo presso l'ufficio territoriale competente.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento n.146313, 14/11/2014)

## ISEE

### **Dal 1° gennaio 2015 cambia l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente**

È stato approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per calcolare l'ISEE, lo strumento che misura la situazione economica familiare. Fra le novità, la possibilità di presentare la dichiarazione semplificata, con il *modello mini* per la maggior parte delle situazioni ordinarie. L'indicatore della situazione economica equivalente è uno strumento utilizzato per fissare i parametri economici della famiglia che danno accesso a prestazioni sociali, come ad esempio, l'iscrizione agli asili, le riduzioni di tasse universitarie, la fruizione delle mense scolastiche o dei servizi socio-sanitari. Per accedere a prestazioni particolari, invece, o per evidenziare specifiche caratteristiche del nucleo familiare, è necessaria la dichiarazione "a moduli", con indicazioni aggiuntive. In particolare, nei casi di richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario, presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti, presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro né conviventi, esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari, deve essere compilata la dichiarazione nella sua versione estesa, che include vari moduli, ciascuno per una particolare prestazione o condizione del beneficiario.

(Ministero del Lavoro e della Politiche sociali, Decreto 07/11/2014, G.U. n.267 del 17/11/2014)

## Informative e news per la clientela di studio

---

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### Oggetto: PAGAMENTO COMPENSI AMMINISTRATORI

Rammentiamo ai Sigg.ri clienti che l'erogazione dei compensi all'organo amministrativo deve essere effettuata avendo riguardo a tre specifici aspetti:

1. il rispetto del principio di cassa;
2. la verifica della esistenza di una decisione dei soci (o di altro organo societario competente per la decisione) che preveda una remunerazione proporzionata ed adeguata;
3. il coordinamento con l'imputazione a conto economico.

#### Il principio di cassa

La deducibilità dei compensi deliberati per l'anno 2014 è subordinata all'effettivo pagamento dei medesimi, secondo il principio di cassa.

In particolare, si possono distinguere due differenti situazioni a seconda del rapporto che lega l'amministratore alla società:

|   |  |
|---|--|
| Amministratore con rapporto di collaborazione<br>(viene emesso cedolino paga) | I compensi sono deducibili dalla società nel 2014, a condizione che siano pagati non oltre il 12 gennaio 2015 (c.d. principio della cassa "allargata") |
| Amministratore con partita Iva<br>(viene emessa fattura)                      | I compensi sono deducibili dalla società nel 2014, a condizione che siano pagati non oltre il 31 dicembre 2014   |

Per effetto della normativa antiriciclaggio, ipotizzando che le somme in questione siano pari o superiori a 1.000 euro (e quindi non possano essere pagate in contante), è necessario che entro la suddetta scadenza:

- sia consegnato un assegno bancario "datato" all'amministratore;
- sia disposto il bonifico a favore dell'amministratore.

Ovviamente, ricordiamo che il compenso all'amministratore dovrà essere stato opportunamente deliberato dall'assemblea dei soci per un importo proporzionato all'opera svolta dall'amministratore stesso. Il tutto, al fine di evitare eventuali contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria. Inoltre, sarà bene indicare in delibera che all'importo indicato si dovrà aggiungere il carico previdenziale secondo la specifica situazione del beneficiario.

#### L'esistenza della delibera

Per poter dedurre il compenso, oltre alla materiale erogazione secondo quanto sopra visto, è necessario che sussista una specifica decisione del competente organo societario; diversamente, pur in assenza di contestazioni da parte dei soci e pur in presenza di un bilancio regolarmente approvato, il Fisco può contestare la deducibilità del costo.

Nella tabella che segue sono riepilogate le possibili soluzioni che è bene verificare per l'anno 2014 ed adottare anche in previsione del prossimo avvio del 2015.

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Amministratore senza compenso</b> | È consigliabile che l'assemblea dei soci deliberi in merito alla assenza della remunerazione, per evitare che, in caso di future contestazioni, il beneficiario possa reclamare un compenso per l'opera svolta. |
|--------------------------------------|---|

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Amministratore con compenso stabile erogato in rate mensili (oppure con diversa periodicità) nel corso dell'anno</b></p> | <p>L'assemblea che assegna il compenso deve precedere la materiale erogazione del compenso all'amministratore.</p> <p>Ipotizzando, a titolo di esempio, che sia assegnato - per l'anno 2015 - un compenso annuo di 120.000 euro, da pagarsi in 12 rate al termine di ciascun mese, si dovrà osservare la seguente scaletta temporale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mese di gennaio (antecedentemente al primo pagamento): assemblea dei soci che delibera il compenso all'amministratore per l'intero anno 2015;</li> <li>• mese di gennaio (dopo l'assemblea): erogazione della prima tranche mensile;</li> <li>• mese di febbraio: erogazione seconda tranche mensile;</li> <li>• etc..</li> </ul>  |
| <p><b>Amministratore con compenso stabile, cui viene destinata una erogazione straordinaria</b></p>                            | <p>Nulla vieta che l'assemblea dei soci decida di assegnare una quota ulteriore di compenso all'amministratore, in aggiunta a quanto già deliberato.</p> <p>Ad esempio, in aggiunta al caso precedente, si ipotizzi che i soci (a novembre 2015), decidano di assegnare un compenso straordinario di ulteriori 30.000 euro, in aggiunta ai 120.000 euro già deliberati.</p> <p>Anche in questa ipotesi, l'unico vincolo da rispettare è che la decisione preceda la materiale erogazione del compenso.</p>  |
| <p><b>Amministratore con compenso annuo erogato in unica soluzione</b></p>   | <p>L'assemblea dei soci deve precedere il momento di erogazione del compenso, a nulla rilevando che la decisione sia assunta in corso d'anno e che si decida di remunerare il lavoro dell'amministratore per l'intero periodo.</p> <p>Ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mese di ottobre 2015: l'assemblea dei soci delibera il compenso di 120.000 euro per l'intero anno 2015;</li> <li>• mese di ottobre 2015 (dopo l'assemblea): la società eroga il compenso in una o più rate (ad esempio, 40.000 euro a ottobre, 40.000 euro a novembre, 40.000 euro a dicembre 2015).</li> </ul>  |
| <p><b>Amministratore con compenso deliberato in anni precedenti, a valere anche per il futuro</b></p>                          | <p>Per evitare l'inconvenienza della ripetizione dell'assemblea, alcune società prevedono un compenso che possa valere anche per più annualità.</p> <p>Ad esempio, si ipotizzi che la società, nell'anno 2011, abbia assunto la seguente delibera: <i>"... all'amministratore unico viene assegnato un compenso di 120.000 euro annui per l'anno 2011 e per i successivi, sino a nuova decisione dei soci. Il pagamento dovrà avvenire in 12 rate da erogarsi alla scadenza di ciascun mese solare"</i>.</p> <p>In tal caso, l'erogazione potrà avvenire tranquillamente anche per le successive annualità, senza dover rispettare alcuna ulteriore formalità.</p> <p>Va posta attenzione, in tal caso, al contenuto della delibera, nella quale sarebbe bene prevedere anche la seguente clausola: <i>"... in relazione alla annualità a partire dalla quale i soci dovessero decidere diversamente da quanto oggi stabilito, si dovrà provvedere con una specifica decisione da assumersi entro e non oltre il giorno 10 del mese di gennaio dell'anno a partire dal quale si intende modificare la remunerazione"</i>.</p> <p>Questa accortezza consente di evitare che si producano problemi legati al c.d. incasso "giuridico", vale a dire la finzione per la quale il Fisco possa prevedere, ove il compenso non sia erogato, un pagamento seguito da una immediata restituzione delle somme alla società.</p> |

### **Il compenso già deliberato e non pagato**

Si presti attenzione al fatto che, in tempi di crisi, spesso le società provvedono al pagamento di una parte del compenso già deliberato ed, in corso d'anno, si accorgono del fatto che l'onere non è più sostenibile; sorge allora la tentazione di eliminare il compenso.

Spesso si verbalizza una rinuncia da parte dell'amministratore all'incasso del compenso; diversamente, è bene evitare tale modalità, in quanto (nel solo caso di amministratore anche socio della società) il Fisco presume che il medesimo compenso sia stato figurativamente incassato e poi restituito alla società sotto forma di finanziamento.

Ciò determinerebbe l'obbligo di tassazione del compenso stesso.

È allora preferibile che l'assemblea decida di revocare il compenso, sulla scorta del fatto che non sussistono più le condizioni per l'erogazione della remunerazione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

***firma***

## Informative e news per la clientela di studio

---

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### Oggetto: VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA PER L'ANNO 2014

Entro il prossimo **29 dicembre 2014** (l'ordinario termine del 27 dicembre cade di sabato) i soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell'Iva sono tenuti a versare l'acconto per l'anno 2014.

Per la determinazione degli acconti, come di consueto, sono utilizzabili tre metodi alternativi che riportiamo in seguito.

L'acconto va versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| <b>6013</b> | ➔ | per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva <b>mensilmente</b> ;     |
| <b>6035</b> | ➔ | per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva <b>trimestralmente</b> . |


### Casi di esclusione

Sono esclusi dal versamento dell'acconto Iva i soggetti di cui alla seguente tabella:

| CASI DI ESCLUSIONE DAL VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA   |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• soggetti con debito di importo inferiore a 103,29 euro;</li><li>• soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2014;</li><li>• soggetti cessati prima del 30 novembre 2014 (mensili) o del 30 settembre 2014 (trimestrali);</li><li>• soggetti a credito nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno precedente;</li><li>• soggetti ai quali, applicando il metodo "analitico", dalla liquidazione dell'imposta al 20 dicembre 2014 risulta un'eccedenza a credito;</li><li>• soggetti che applicano il regime di cui all'art.13 della L. n.388/00 (nuove iniziative produttive);</li><li>• soggetti che nel corso del 2014 sono usciti dal regime delle nuove iniziative produttive;</li><li>• soggetti che hanno adottato il nuovo regime dei "minimi" di cui all'art.27 D.L. n.98/11;</li><li>• soggetti che nel corso del 2014 sono usciti dal vecchio regime dei minimi;</li><li>• soggetti che presumono di chiudere l'anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a 116,72 euro, e quindi che in pratica devono versare meno di 103,29 euro (88%);</li><li>• produttori agricoli esonerati (art.34, co.6 d.P.R. n.633/72);</li><li>• soggetti che applicano il regime forfetario ex Legge n.398/91;</li><li>• soggetti esercenti attività di intrattenimento (art.74, co.6 d.P.R. n.633/72);</li><li>• soggetti che effettuano solamente operazioni esenti o non imponibili.</li></ul> |

### Determinazione dell'acconto

Per la determinazione dell'acconto, come detto, si possono utilizzare tre metodi alternativi: storico, analitico, o previsionale.

| MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO  |              |   |
|--|--------------|---|
| I metodi per determinare l'acconto Iva  | storico      | 88% dell'imposta dovuta in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente;                              |
|  | analitico    | liquidazione "straordinaria" al 20 dicembre, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data; |
|  | previsionale | 88% del debito "presunto" che si stima di dover versare in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno.         |

Le modalità di calcolo, relativamente a ciascun metodo, sono riassunte nella tabella che segue.

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Metodo storico</b>      | <p>Con questo criterio, l'acconto è pari all'88% dell'Iva dovuta relativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al mese di dicembre 2013 per i contribuenti mensili;</li> <li>• al saldo dell'anno 2013 per i contribuenti trimestrali;</li> <li>• al 4° trimestre dell'anno precedente (ottobre/novembre/dicembre 2013), per i contribuenti trimestrali "speciali" (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici).</li> </ul> <p>In tutti i casi, il calcolo si esegue sull'importo dell'Iva dovuta al lordo dell'acconto eventualmente versato nel mese di dicembre 2013.</p> <p><b>Variazioni di regime</b></p> <p>Se, a seguito della variazione del volume d'affari, la cadenza dei versamenti Iva è cambiata nel 2014, rispetto a quella adottata nel 2013, passando da mensile a trimestrale o viceversa, nel calcolo dell'acconto con il metodo storico occorre considerare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contribuente mensile nel 2013 che è passato trimestrale nel 2014: l'acconto dell'88% è pari alla somma dell'Iva versata (compreso l'acconto) per gli ultimi tre mesi del 2013, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2013;</li> <li>• contribuente trimestrale nel 2013 che è passato mensile nel 2014: l'acconto dell'88% è pari ad un terzo dell'Iva versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2013; nel caso in cui nell'anno precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l'acconto per il 2014 è pari ad un terzo della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale.</li> </ul> |
| <b>Metodo analitico</b>    | <p>Con questo criterio, l'acconto risulta pari al 100% dell'Iva risultante da una liquidazione straordinaria, effettuata considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre 2014, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita;</li> <li>• le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre 2014.</li> </ul> <p>Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito Iva inferiore rispetto al metodo storico.</p> <p>L'opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello "previsionale", descritto di seguito, discende dal fatto che, sebbene oneroso sotto il profilo operativo, non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l'imposta.</p>   |
| <b>Metodo previsionale</b> | <p>Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l'acconto da versare si determina nella misura pari all'88% dell'Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso per i contribuenti mensili o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione del metodo storico.</p> <p>Con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l'Iva, inferiore al dovuto.</p>  |



### L'acconto in situazioni straordinarie o particolari

**Contabilità separate:** in questo caso il versamento dell'acconto avviene sulla base di tutte le attività gestite con contabilità separata, compensando gli importi a debito con quelli a credito, con un unico versamento complessivo;

**Liquidazione dell'Iva di gruppo** (società controllanti e controllate): ai fini dell'acconto si deve tenere in considerazione che:

- in assenza di modificazioni, l'acconto deve essere versato dalla controllante cumulativamente, con riferimento al dato del gruppo;
- nel caso di variazioni della composizione, le controllate che sono "uscite" dal gruppo devono determinare l'acconto in base ai propri dati, mentre la controllante, nel determinare la base di calcolo, non terrà conto dei dati riconducibili a dette società;

**Operazioni di fusione:** nelle ipotesi di fusione, propria o per incorporazione, la società risultante dalla fusione o l'incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

*firma*

## Informative e news per la clientela di studio

---

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### Oggetto: MANCATO VERSAMENTO DELL'IVA, RIFLESSI PENALI

L'articolo 10-ter D.Lgs. n.74/00, richiamando l'art.10-bis, prevede che sia punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi l'imposta sul valore aggiunto, dovuta sulla base della dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, per un ammontare superiore a 50.000 euro.

Ne consegue che nel caso di **dichiarazione annuale fedele, debito di importo superiore a 50.000 euro con mancato versamento dello stesso entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo risulterebbe realizzata la fattispecie del reato penale** come specificato anche dalla Circolare n.28 del 4 agosto 2006 par.4.

Coloro quindi che non avessero provveduto al versamento del debito Iva per importi superiori alla soglia di 50.000 euro risultanti dalla dichiarazione del periodo di imposta 2013, per non incorrere nelle sanzioni di carattere penale, potranno provvedere entro il prossimo 29 dicembre (quest'anno il termine ordinario del 27 dicembre cade di sabato) a versare almeno l'importo necessario a non integrare l'ipotesi di delitto (riportare cioè il debito sotto gli 50.000 euro).

Il reato non si consuma quindi per il solo ritardato versamento del debito alle scadenze previste, ma è necessaria l'omissione del versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione e che tale omissione si protragga fino al 27 dicembre dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento (quest'anno il termine ordinario del 27 dicembre cade di sabato e quindi il termine di versamento dell'acconto slitta al 29 dicembre).

Il 29 dicembre 2014 (quest'anno il termine ordinario del 27 dicembre cade di sabato) rappresenta, quindi, il momento oltre il quale l'omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente, ovvero 2013, se l'importo è superiore a 50.000 euro, costituisce violazione che assume rilevanza penale. A nulla rilevando il successivo versamento (ad esempio fatto al 30 di dicembre 2014).

Il ritardato versamento (eseguito oltre il 29 dicembre 2014), pur non escludendo la sussistenza di un delitto oramai perfetto consente, però, se comprensivo anche del pagamento degli interessi e delle sanzioni amministrative conseguenti, l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art.13 D.Lgs. n.74/00 (diminuzione della pena ad un terzo).

Una tabella ci aiuterà a capire il verificarsi del delitto:

|                                 |   |   |   |
|---------------------------------|---|---|---|
| <b>Dichiarazione presentata</b> | omesso pagamento di imposta inferiore a 50.000 euro |   | nessun reato  |
|                                 | omesso pagamento di imposta superiore a 50.000 euro | versamento di Iva entro il 29/12/2014 (*) per raggiungere un debito complessivo inferiore a 50.000 euro | nessun reato  |
|                                 |   | mancato versamento dell'Iva al 29/12/2014 (*)   | realizzazione del reato                                   |
|                                 |   | versamento dell'imposta con sanzioni ed interessi dopo il 29/12/2014 (*)                                | realizzazione del reato con applicazione delle attenuanti |

(\*) Quest'anno il termine ordinario del 27 dicembre cade di sabato e quindi il termine di versamento dell'acconto slitta al 29 dicembre.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

***firma***

## Informative e news per la clientela di studio

---

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: INVENTARIO DI MAGAZZINO DI FINE ANNO**

Come di consueto, le imprese il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare, devono procedere, entro il 31 dicembre alla valutazione del magazzino in relazione alle giacenze di merci, semilavorati, materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione, lavori in corso su ordinazione e prodotti finiti.

Possono verificarsi due casi:

- l'azienda ha l'obbligo di tenuta della contabilità di magazzino,
- l'azienda non è tenuta alla contabilità di magazzino.

Nel primo caso, l'importo dell'inventario di fine anno emerge dalla coincidenza con le scritture contabili del magazzino.

Nel secondo caso, invece, occorre effettuare la valutazione delle merci con lo scopo di verificare la corrispondenza delle reali giacenze di magazzino, occorre quindi considerare:

1. i beni presenti presso i magazzini dell'impresa, presso i depositi e le unità locali,
2. le disponibilità presso terzi per merci in conto deposito o in conto lavorazione.

In particolare la merce in viaggio, se di proprietà dell'impresa, va inclusa fra le rimanenze anche se non ancora pervenuta in magazzino.

Non si tiene invece conto nel computo dei beni che pur presenti in impresa (o depositi o unità locali) siano giuridicamente di proprietà di terzi (beni in deposito, lavorazione o visione).

Nella tabella che segue riepiloghiamo quanto detto:

| <b>BENI IN INVENTARIO</b>                 |    |
|---|----|
| beni presso magazzino                     | sì |
| beni in deposito                          | sì |
| beni presso unità locali                  | sì |
| beni di proprietà ma presso terzi         | sì |
| beni di proprietà altrui presso l'azienda | no |
| beni di proprietà in viaggio              | sì |
| beni in viaggio di proprietà altrui       | no |

Ricordiamo che l'obbligo di tenuta fiscale delle scritture ausiliarie di magazzino, secondo quanto previsto dall'art.1 d.P.R. n.695/96, riguarda i contribuenti che, per almeno due periodi di imposta consecutivi (l'obbligo scatta dal secondo periodo di imposta successivo):

- realizzano un volume di ricavi annuo superiore a 5.164.569 euro;
- dichiarano alla fine del periodo di imposta un valore di rimanenze finale superiore ad 1.032.914 euro.

L'obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite.

La valutazione del magazzino deve avvenire alternativamente con il metodo del costo medio ponderato annuale, del Fifo, del Lifo (continuo o a scatti annuali o mensili).

Nella valutazione deve tenersi presente che sono componenti del costo di acquisto, i costi accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, dogana) esclusi gli oneri finanziari, al netto di resi, sconti,

abbuoni e premi. Nel costo di produzione si comprendono tutti i costi direttamente imputabili al prodotto (materiali, mano d'opera, semilavorati, imballaggi e costi relativi a licenze di produzione) e gli altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto (stipendi e salari della manodopera diretta, ammortamenti direttamente imputabili alla produzione, manutenzioni e riparazioni direttamente imputabili).

Per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si includono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione.

Si ricorda che se tra la valutazione del magazzino eseguita con tali metodi ed i costi correnti dei beni dovesse rilevarsi una differenza apprezzabile, essa dovrà essere riportata nella nota integrativa con specificazione per categoria di beni.

Per gli esercenti attività di commercio al minuto che adottano il metodo del prezzo al dettaglio, si potrà compilare una distinta di tutte le merci in rimanenza al 31/12/14, la cui somma dei prezzi di vendita, scorporata della percentuale di ricarico, determinerà il valore delle rimanenze, illustrando opportunamente i criteri e le modalità di calcolo adottate.

Il costo dei beni fungibili (beni di massa la cui rimanenza non è identificabile rispetto ad un particolare acquisto) può essere calcolato con il metodo della media ponderata ovvero con quello Lifo o Fifo.

Il dettaglio delle rimanenze dovrà essere conservato ed eventualmente esibito per far fronte ad accessi, ispezioni, verifiche da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

***firma***

## Informative e news per la clientela di studio


---

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### Oggetto: ADEMPIMENTI PER L'AUTO IN USO PROMISCUO AL DIPENDENTE

Tra le forme di assegnazione dell'autovettura ai dipendenti aziendali il caso più frequente e, sotto il profilo fiscale più premiante, è quello dell'autovettura concessa in uso al dipendente. In particolare la forma più frequentemente utilizzata è quella dell'utilizzo promiscuo: si tratta della situazione per cui la vettura viene data al dipendente affinché questo la utilizzi tanto per le finalità aziendali (ad esempio andare a visitare i clienti), quanto ai fini personali (ad esempio uscire la sera e nei *weekend*, andare in vacanza, etc.). Il trattamento per l'impresa concedente, tanto ai fini redditi quanto ai fini Iva, è così riassumibile:



#### I riaddebiti

In molti casi per l'assegnazione dell'auto in uso promiscuo al dipendente, l'impresa richiede delle somme al lavoratore (che vanno ad indennizzare il datore di lavoro per l'utilizzo personale del dipendente stesso) che possono essere, alternativamente:

- trattenute dalla retribuzione del lavoratore;
- addebitate con fattura assoggettata ad Iva con aliquota ordinaria.

Il *fringe benefit* tassato in busta paga del lavoratore deve essere quindi ridotto degli importi addebitati; nel caso di importo fatturato al dipendente per l'utilizzo personale, il calcolo del *fringe benefit* tassabile va fatto confrontando il *fringe benefit* teorico (verificabile con le tariffe Acì di cui si è detto) e l'importo fatturato comprensivo di Iva.

Spesso aziende e dipendenti si accordano per un riaddebito esattamente pari al *fringe benefit* convenzionale: una volta fatturato (e pagato) tale importo, non vi sarà alcuna conseguenza reddituale in capo al dipendente e al datore di lavoro sarà assicurata la deduzione maggiorata dei costi (rispetto alla soglia del 20% di un'autovettura aziendale) di cui si è detto in precedenza.

### Esempio


La Alfa Srl ha destinato al dipendente Mario Rossi una vettura Volkswagen Golf plus VI serie 2.0 tdi 110 CV, affinché questo la utilizzi sia per l'attività d'impresa che per l'uso privato.

Si ipotizzi un *fringe benefit* 2014 verificato sul sito Aci pari ad 2.385,71 euro.

Se l'impresa emette al dipendente una fattura dell'importo di 1.955,50 euro+ Iva 22% (il cui totale dà appunto un importo complessivo della fattura di 2.385,71 euro):

- non vi sarà alcuna tassazione in capo al dipendente (in quanto viene sterilizzato l'importo del *fringe benefit* da tassare in capo al dipendente a seguito del pagamento della fattura);
- per il periodo di imposta 2014 la deduzione di tutti i costi sarà pari al 70% degli stessi; l'Iva assolta sugli acquisti è risultata interamente detraibile.

In tale procedura sono tre gli aspetti da ricordare se non si vuole correre il rischio di vedersi contestare gli importanti benefici fiscali riconosciuti a tale fattispecie:



### Autovetture concesse in uso promiscuo agli Amministratori

#### ➔ Imposta sul valore aggiunto

In occasione di un recente **interpello (n.904-472/2014) la DRE Lombardia** ha chiarito che alle autovetture concesse in uso promiscuo agli amministratori non è possibile applicare il medesimo trattamento ai fini Iva previsto per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. In quanto trattasi di due tipologie di rapporti di lavoro (l'ufficio di amministratore di società e quello di lavoro dipendente) non pienamente assimilabili a tutti gli effetti di legge, la DRE ne ricava che le affermazioni contenute nella Risoluzione n.6/DPF del 20.02.2008, tese a riconoscere (a determinate condizioni) la piena detrazione dell'Iva nei casi di utilizzo promiscuo dell'auto concessa in uso al dipendente, non sono in alcun modo estensibili al caso dell'amministratore. Per tali ultime fattispecie, quindi, secondo la DRE Lombardia andrebbero applicate le regole ordinarie previste dall'art.19-bis1, co.1, lett. c) d.P.R. n.633/72 e che prevedono la detrazione nella misura limitata del 40%.

#### ➔ Imposte dirette

Il trattamento del *benefit* in capo all'utilizzatore è il medesimo previsto per il dipendente. È però diversa la deducibilità dei costi della autovettura in capo all'azienda: integrale deduzione nel limite del *benefit* imputato in capo all'amministratore e deduzione al 20% per la parte eccedente.

Si invita, pertanto, la gentile clientela dello Studio che abbia assegnato una autovettura in uso promiscuo ad un proprio dipendente o amministratore a gestire il *benefit* entro la fine del periodo d'imposta. In particolare, nel caso in cui si decida di imputare un corrispettivo per l'utilizzo privato tramite fattura, tale fattura va emessa e pagata entro la fine dell'anno.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  
Distinti saluti

*firma*



## Informative e news per la clientela di studio

---

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### Oggetto: OPZIONE PER IL REGIME DELLA C.D. "PICCOLA" TRASPARENZA

Entro il termine del 31 dicembre 2014 le persone fisiche socie di società di capitali (con soci in numero non superiore a 10) o di società cooperative a responsabilità limitata (con soci in numero non superiore a 20) possono esercitare l'opzione per il regime della "piccola" trasparenza fiscale di cui all'art.116 Tuir con riferimento al triennio 2014 - 2016.

Si ricorda che, entro lo stesso termine, va rinnovata l'opzione anche da parte di quelle persone fisiche che hanno aderito per il triennio 2011 - 2013 e intendono continuare ad applicare tale regime anche per il successivo triennio 2014 - 2016. L'opzione infatti non si rinnova automaticamente ma è richiesta una specifica conferma.

#### Regime previsto per società di capitali partecipate esclusivamente da persone fisiche (art.116 Tuir)

Questo regime permette di tassare il reddito prodotto dalle Srl e dalle Scarl, possedute esclusivamente da persone fisiche, con le modalità delle società di persone: il reddito determinato in capo alla società viene ripartito e tassato in capo ai soci in relazione alle rispettive quote di partecipazione, mentre l'Irap continuerà ad essere dovuta dalla società.

Al pari delle società di persone, il reddito sarà tassato in capo ai soci indipendentemente dall'effettiva percezione, con riferimento al periodo di competenza; d'altro canto, quando la società distribuirà (anche in periodi d'imposta successivi alla vigenza dell'opzione) le riserve alimentate con utili conseguiti in vigenza dell'opzione per la trasparenza, i dividendi non subiranno alcuna ulteriore tassazione in capo ai soci.

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Vantaggi</b>  | <p>I principali vantaggi derivanti dall'opzione sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• se i soci hanno un'aliquota marginale Irpef inferiore a quella Ires (ad oggi il 27,5%) si ottiene una riduzione della tassazione complessiva;</li><li>• si evita di tassare una seconda volta il dividendo in sede di distribuzione (si ricorda infatti che il dividendo distribuito partecipa, seppure parzialmente, al reddito complessivo del socio se la partecipazione è qualificata oppure è tassato con una sostitutiva del 26% se la partecipazione è non qualificata);</li><li>• si migliorano gli indici reddituali della società e quindi le analisi poste in essere dal sistema bancario (non sono accantonate in bilancio le imposte, quindi l'utile risulta formalmente più elevato);</li><li>• incrementando il reddito dichiarato dal socio, si allontanano rischi di eventuali verifiche fiscali legate alle manifestazioni della capacità di spesa del socio stesso (redditometro e spesometro).</li></ul> |
| <b>Svantaggi</b> | <p>L'opzione per il regime presenta anche degli svantaggi (o, per meglio dire, degli aspetti a cui occorre prestare particolare attenzione prima di esercitare l'opzione):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• poiché sono i singoli soci a versare le imposte in luogo della società anche senza aver ricevuto alcun dividendo, occorre pianificare con attenzione le risorse finanziarie necessarie per tali pagamenti;</li><li>• sotto il profilo tributario i soci diventano illimitatamente responsabili in solido tra di loro e con la società (al contrario, senza opzione per il regime di trasparenza, solo la società è responsabile per le imposte da questa dovute).</li></ul> <p>Il regime deve quindi essere sconsigliato se esistono rischi fiscali in capo alla società ovvero se non esiste perfetta sintonia tra i soci.</p>  |

## Requisiti

Si elencano di seguito i requisiti necessari per esercitare l'opzione di cui all'art.116 Tuir, ossia per aderire al regime riservato alle Srl e alle società cooperative:

- volume di ricavi non superiore alle soglie previste per l'applicazione degli Studi di settore;
- compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in un numero non superiore a 10 (Srl) o 20 (cooperative);

Per aderire al regime è necessario porre in essere i seguenti adempimenti:

- raccogliere il consenso di tutti i soci, mediante comunicazione da inviarsi alla società (a tal fine è possibile utilizzare il *fac simile* allegato);

inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro il 31.12, una comunicazione da parte della società trasparente (adempimento di cui si occuperà lo Studio una volta raccolte le adesioni di tutti i soci).

Lo Studio resta a disposizione, oltre che per seguire gli adempimenti in caso di opzione, anche per valutare preventivamente i rischi e i benefici derivanti dall'applicazione della presente disciplina.

Distinti saluti

*firma*

## I formulari operativi

---

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### **Fac-simile per la sollecitazione del consenso all'opzione per il regime fiscale di trasparenza**

..... Srl

sede legale: ..... – ..... (.....)

codice fiscale, partita Iva, Registro imprese di ..... n.: .....

Capitale sociale € .....

Spett.le Socio Sig.

.....

.....

.....

Raccomandata A/R

**OGGETTO:** opzione per il regime fiscale di trasparenza di cui all'art.116 Tuir

Preg.mo Socio,

come già comunicato nell'assemblea tenutasi il giorno ..... presso la sede sociale, entro il 31/12/2014 scade il termine per:

- l'esercizio dell'opzione per il regime fiscale di trasparenza di cui all'art.116 Tuir;
- o in alternativa*
- il rinnovo dell'opzione per il regime fiscale di trasparenza di cui all'art.116 Tuir.

Poiché è stato verificato che esistono i presupposti richiesti dalla norma e sono state già fornite ai soci le informazioni necessarie per verificare le eventuali implicazioni fiscali derivanti dal regime in oggetto, invitiamo a voler esprimere l'opzione mediante spedizione di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede della società in tempo utile perché possano essere espletati gli adempimenti connessi. Credendo di far cosa gradita, alla presente alleghiamo un *fac-simile* di comunicazione che potrà essere utilizzato (con relativa busta già compilata), apponendo la firma in originale ed allegando, pur in assenza di esplicito obbligo di legge, una copia del documento di identità.

Chiediamo di far pervenire la risposta, positiva o negativa, alla società entro la data del .....

In attesa di un vostro gentile riscontro, porgiamo distinti saluti.

Allegati:

- *fac-simile* per la manifestazione dell'opzione;
- busta precompilata per la spedizione.

Luogo e data

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

## I formulari operativi

---

Ai gentili Clienti

Loro sedi

**Fac-simile per la risposta del socio sull'opzione per il regime fiscale di trasparenza (indispensabile e da conservare)**

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

**Raccomandata A/R**

**OGGETTO:** opzione per il regime della trasparenza fiscale ex art.116 Tuir

Il sottoscritto ....., nato a ..... il ..... residente in ....., Via ..... n..... , codice fiscale ....., in qualità di socio della società ..... con sede in ....., Via ....., con la presente comunica:

- di voler optare
- di non voler optare (*la norma richiede solo l'esplicitazione dell'opzione, ma si crede utile evidenziare anche il diniego*)

per l'applicazione del regime di trasparenza fiscale previsto dall'art.116 d.P.R. n.917/86 così come integrato dal D.M. 23 aprile 2004, per il triennio 2014-2016.

Allegati:

- copia del documento di identità in corso di validità.

Luogo e data .....

Firma .....

## Informative e news per la clientela di studio

---

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### **Oggetto: VARIAZIONE DELLA SCELTA DI UTILIZZO DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE ANCHE OLTRE IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO TR**

Con la Risoluzione n.99/E dell'11 novembre 2014 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la facoltà di rettificare la scelta tra compensazione e rimborso effettuata mediante la presentazione del modello TR relativo al credito Iva trimestrale è concessa anche se il termine di presentazione della dichiarazione "correttiva nei termini" è già decorso. Il contribuente, pertanto, può variare la scelta operata oltre l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento oggetto della richiesta di compensazione o rimborso.

Con la presentazione del modello TR si può ottenere la possibilità di compensare il credito scaturente da ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno ovvero di chiederne il rimborso all'Erario (il credito del quarto trimestre viene utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso attraverso la presentazione della dichiarazione Iva annuale).

L'Agenzia delle Entrate ha specificato che non vi è alcuna norma che sancisce il principio della immodificabilità della scelta operata dal contribuente con la presentazione del modello TR. Pertanto, mediante la presentazione di una tempestiva dichiarazione correttiva, non solo entro il termine di presentazione del modello, ma al più entro la presentazione della dichiarazione Iva annuale, è possibile:

- chiedere l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale già chiesto a rimborso, previa verifica con l'ufficio territorialmente competente che non sia già stata validata la disposizione di pagamento del rimborso;
- chiedere il rimborso del credito Iva trimestrale già richiesto in compensazione, a condizione che non sia già stato utilizzato, anche solo in parte, nel modello F24.

Nel caso in cui sia utilizzata in compensazione l'eccedenza di credito Iva trimestrale già richiesta a rimborso, si verifica un indebito utilizzo che configura una violazione sanzionabile, ai sensi dell'art.13 D.Lgs. n.471/97, fatta salva la possibilità per il contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso, qualora ne sussistano i presupposti.

Si ricorda a tutti i clienti che l'invio telematico di un modello TR correttivo di una dichiarazione già inviata è ammesso solamente nell'ipotesi di variazione della scelta operata tra compensazione e rimborso. In tutte le altre casistiche modificative di una dichiarazione TR già presentata, il termine per effettuare la correzione dei dati rimane quello dell'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, non essendo possibile inviare dichiarazioni integrative a TR già presentati, dopo quella data.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

*firma*

## Informative e news per la clientela di studio

---

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### Oggetto: DICHIARAZIONE TARDIVA DEI REDDITI PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2013

Segnaliamo a tutti i Clienti che, il prossimo 29 dicembre 2014 scade il termine per provvedere all'invio telematico della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2013, non trasmessa nell'ordinario termine del 30 settembre 2014. Tale invio, definito "tardivo", consente di non considerare come "omessa" la dichiarazione dei redditi (situazione che, al contrario, si verifica se l'invio interviene successivamente al 29 dicembre 2014).

Così operando (presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni) la dichiarazione si considera regolarmente "presentata", ancorché tardivamente e, quindi, non si incorre nella più pericolosa ipotesi dell'omessa dichiarazione, fattispecie a cui sono collegate pesanti sanzioni, oltre al pericolo della possibile determinazione induttiva del reddito di impresa (per le imprese) o di lavoro autonomo (per i professionisti).

Ricordiamo, inoltre, che laddove si provveda al versamento delle imposte dovute (anche con ravvedimento operoso, applicando la sanzione ridotta pari al 3,75%), la successiva presentazione del modello Unico 2014 entro il 29 dicembre 2014 consente di beneficiare dell'applicazione della sanzione in misura fissa di 258 euro (riducibile a 25,80 euro con ravvedimento), anziché di quella variabile dal 120% al 240% delle imposte dovute.

Si invita, pertanto, la clientela a voler attentamente valutare la propria situazione, riflettendo se con riferimento al periodo d'imposta 2013 non si sia tralasciato di consegnare allo Studio la documentazione relativa ad un eventuale reddito percepito e per tale motivo non sia stata compilata e trasmessa la dichiarazione dei redditi.

Si pensi, ad esempio, ad un contratto di locazione iniziato nel corso del 2013, ovvero ad un reddito occasionale percepito in tale anno, o ancora alla presenza di più Cud non conguagliati; nelle situazioni dubbie si invita la clientela a contattare lo Studio per verificare la necessità di presentare, ancorché tardivamente, la dichiarazione.

Pertanto, al fine di consentire allo Studio di elaborare ed inoltrare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2013, si invita la clientela a consegnare allo Studio la documentazione necessaria (in *primis* quella da cui risulta il reddito omesso che si intende dichiarare).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

*firma*

## Informative e news per la clientela di studio

---

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### Oggetto: L'AGENTE PUÒ RICHIEDERE L'APPLICAZIONE DI UNA RITENUTA IRPEF RIDOTTA SULLE PROPRIE PROVVIGIONI

Di regola, nei rapporti di agenzia, la base imponibile su cui vengono calcolate le ritenute Irpef viene commisurata al **50%** delle provvigioni corrisposte all'agente (come a dire che sull'ammontare delle provvigioni la casa mandante applica l'aliquota ridotta dell'11,5%, corrispondente al 50% dell'aliquota marginale attualmente pari al 23%).

Tuttavia, qualora l'agente si avvalga in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la stessa base imponibile si riduce al **20%** delle provvigioni corrisposte (nella sostanza la ritenuta d'acconto viene calcolata nella misura ridotta del 4,6%, al 20% del 23%), assegnando un vantaggio finanziario non trascurabile allo stesso agente.

Si riporta una tabella che evidenzia l'impatto delle due diverse misure (si tralascia, per semplificare i calcoli, l'impatto delle ritenute Enasarco).

|                          | ordinaria    | ridotta      |
|--------------------------|--------------|--------------|
| provvigioni              | 1.000,00     | 1.000,00     |
| base imponibile          | 50% = 500,00 | 20% = 200,00 |
| ritenuta d'acconto (23%) | 115,00       | 46,00        |
| netto                    | 885,00       | 954,00       |

È bene ricordare che l'agente, per poter godere dell'applicazione della ritenuta ridotta nell'anno successivo, deve necessariamente inviare ai propri committenti un'apposita dichiarazione tramite raccomandata A.R. (unica forma consentita dalla normativa vigente) **entro il 31 dicembre** dell'anno precedente.

Detto termine ordinario del 31 dicembre dell'anno precedente viene derogato nel caso di **rapporti continuativi**, in relazione ai quali la comunicazione deve essere inviata:

|  |   |  |
|--|---|--|
| per i nuovi contratti di commissione, agenzia, etc.  | ➔ | entro <b>15 giorni</b> dalla stipula;  |
| in caso di eventi che possono dar luogo alla riduzione della base di computo (ad es. assunzione di dipendenti) o che possono far venire meno le predette condizioni (ad esempio licenziamento di tutti i dipendenti) | ➔ | entro <b>15 giorni</b> dall'evento   |
| per le operazioni <b>occasionali</b>   | ➔ | entro la <b>data di conclusione</b> dell'attività che dà origine alla provvigione. |

La predetta riduzione come detto in precedenza viene riconosciuta nei casi in cui l'agente si avvalga in via continuativa dell'opera di dipendenti o "di terzi".

A tal fine, si considerano soggetti "terzi":

- i soggetti che collaborano con chi percepisce le provvigioni nello svolgimento dell'attività propria dell'impresa (subagenti, mediatori, procacciatori di affari);
- i collaboratori dell'impresa familiare direttamente impegnati nell'attività di impresa;

- gli associati in partecipazione quando il loro apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

Ricordando, quindi, che per gli agenti che utilizzano dipendenti o terzi (nel senso sopra precisato), l'opportunità di ottenere dalla propria casa mandante una riduzione della misura delle ritenute Irpef applicate alle provvigioni riconosciute nel 2015, scade entro il prossimo 31 dicembre 2014, si invitano i soggetti interessati a procedere all'invio della predetta dichiarazione entro tale termine.

Il decreto semplificazioni in corso di pubblicazione prevede l'emanazione di uno specifico decreto attuativo che apporterà alcune modificazioni all'adempimento in oggetto, in particolar modo:

- introdurrà l'utilizzo della posta elettronica certificata, oltre alla raccomandata A.R.;
- darà validità alla comunicazione fino a revoca (quindi non sarà necessario ripeterla ogni anno);
- introdurrà specifiche sanzioni (da 258 euro a 2.065 euro) nel caso di omessa comunicazione della revoca.

Dette previsioni, come detto, sono però subordinate alla pubblicazione del richiamato decreto attuativo.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

***firma***



## I formulari operativi

---

Ai gentili Clienti

Loro sedi

**Fac-simile di richiesta di ritenuta in forma ridotta da inviare a cura degli intermediari**

### Dichiarazione degli intermediari per l'applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni

#### Agente/Intermediario:

.....  
domiciliato in .....  
Codice fiscale ..... Partita Iva .....  
Iscritto al R.I. di ..... al n. .... Rea .....

#### Ditta Committente:

.....  
domiciliata in .....  
Codice fiscale .....  
Partita Iva .....

Il sottoscritto (*intermediario*) ..... con la presente dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità, la sussistenza delle condizioni per poter beneficiare della ritenuta d'acconto nella misura ridotta sulle provvigioni spettanti, a far data dal prossimo **1° gennaio 2015**, stante l'utilizzo in via continuativa e per la prevalente parte dell'anno dell'opera di dipendenti (o di terzi) per lo svolgimento dell'attività di intermediazione di commercio.

Il sottoscritto chiede a codesta Spettabile Ditta, pertanto, che a partire dalla predetta data la ritenuta d'acconto con l'aliquota del 23% venga commisurata su un ammontare pari al 20% delle provvigioni che saranno liquidate a nostro favore, con l'intesa che verranno tempestivamente comunicate le eventuali variazioni in corso d'anno che facciano decadere da tale beneficio.

Luogo e data ..... **firma** .....

## Informative e news per la clientela di studio

---

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### Oggetto: ISTANZA PER L'ALLUNGAMENTO O LA SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2014

Si ricorda a tutti i clienti che, a fronte della proroga concessa dall'Associazione Bancaria Italiana lo scorso 30 giugno 2014, le misure previste dall'Accordo per il Credito sottoscritto il 1° luglio 2013 sono concedibili dalle banche e dagli intermediari finanziari aderenti per le istanze presentate entro il termine ultimo del 31 dicembre 2014.

La misura principale (c.d. "moratoria Abi") consiste nella sospensione dal pagamento delle rate del capitale dei mutui (chirografari ed ipotecari) e dei leasing finanziari immobiliari e mobiliari: requisito obbligatorio è che i contratti di mutuo e di *leasing* finanziario siano stati stipulati in data antecedente al 1° luglio 2013 e già in ammortamento a quella data. Non è possibile fruire di ulteriori 6/12 mesi di moratoria sul medesimo contratto, qualora sia già stata attivata la sospensione ai sensi dell'Accordo del 1° luglio 2013.

Per i soli contratti di mutuo chirografario e ipotecario, un'altra delle misure previste consente la facoltà di richiedere un allungamento della durata dei contratti. Il periodo massimo di allungamento dei mutui già contrattualizzati alla data del 1° luglio 2013 è pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento. Possono fruire dell'allungamento anche i contratti di mutuo che hanno già fruito precedentemente della sospensione del pagamento delle quote capitale per 12 mesi, sempre che i medesimi contratti non abbiano già fruito precedentemente di un allungamento della durata degli stessi ai sensi dell'Accordo per il credito alle pmi del 16 febbraio 2011 o delle Nuove misure per il credito alle pmi del 28 febbraio 2012 .

L'istituto di credito valuterà l'eventuale variazione del tasso di interesse da applicare agli allungamenti della durata dei contratti di mutuo. Per quanto riguarda, invece, le operazioni di sospensione del pagamento del capitale dei contratti di mutuo e di *leasing* finanziario, devono essere realizzate allo stesso tasso di interesse del contratto originario, senza che vi sia la possibilità da parte della banca di richiedere garanzie aggiuntive rispetto a quelle originarie.

L'elenco aggiornato al 22 luglio 2014 delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all'Accordo è disponibile al *link* [https://www.abi.it/DOC\\_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo-credito-2013/Banche%20Aderenti/BancheAderenti\\_AccordoCredito2013.pdf](https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo-credito-2013/Banche%20Aderenti/BancheAderenti_AccordoCredito2013.pdf)

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

*firma*

## Informative e news per la clientela di studio

---

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### Oggetto: OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ PER OGNI OPERAZIONE NELLA FILIERA DEL TRASPORTO MERCI SU STRADA

Come sappiamo alcuni giorni fa è stato convertito in legge il D.L. n.133 del 12 Settembre 2014, noto come Sblocca Italia. In sede di conversione è stato aggiunto l'articolo 32-*bis* che contiene importanti disposizioni sull'autotrasporto.

In particolare il comma 4 del citato articolo prevede che:

*"Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al D.L. n.286/05, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni dell'art.51, co.1D.Lgs. n.231/07, e successive modificazioni".*

La norma, che si riferisce al **solo trasporto merci** ed in particolare **su strada e all'intera filiera del trasporto**, interessa di fatto:

- l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi;
- l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale in territorio italiano;
- il committente;
- il caricatore (ovvero colui che consegna la merce al vettore curando la sistemazione delle merci sul veicolo);
- il proprietario della merce (non sempre corrispondente al committente);

e prevede che:

ogni pagamento di corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto merci su strada debba essere effettuato esclusivamente con strumenti tracciabili con esclusione del contante, **indipendentemente dalla cifra**.

La norma prevede poi che per le violazioni si applica l'art.51, co.1 D.Lgs. n.231/07, Decreto Antiriciclaggio. In tal modo il Legislatore ha stabilito che i soggetti cui è delegato il controllo antiriciclaggio, come regolato dalla apposita norma debbano, avuta notizia del pagamento in contanti procedere alla relativa segnalazione al MEF nei trenta giorni, con la conseguenza, in caso di mancata segnalazione, della sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

*firma*